N. R.G. 8247/2013

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. **8247/2013**

tra

LE M[redacted] S.R.L.

ATTORE

e

M[redacted] P[redacted]

CONVENUTO

Oggi **25 febbraio 2014** innanzi al dott. Gianluigi Morlini, sono comparsi:

Per LE[redacted] S.R.L. l'avv. [redacted] in sostituzione degli avvocati [redacted]

Per M[redacted] P[redacted] l'avv. [redacted]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura alle parti presenti e depositandola telematicamente.

Il Giudice

dott. Gianluigi Morlini

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **8247/2013** promossa da:

LE [redacted] S.R.L. (C.F. 01570940385), con il patrocinio dell'avv. [redacted] ([redacted]) e [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] REGGIO NELL'EMILIA presso l'avv. [redacted]

ATTORE

contro

M[redacted] P[redacted] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

- rilevato che, è pacifico tra le parti, e comunque risulta *per tabulas*, che:
 - il 23 gennaio 2010 le parti stesse hanno stipulato un contratto con il quale Le[redacted] ha venduto a M[redacted] P[redacted] un abito da sposa da utilizzare per il matrimonio fissato per il successivo 19 giugno 2010;
 - il prezzo è stato pattuito in complessivi € 2.700, e la P[redacted] ha versato a titolo di acconto la somma di € 1.370;
 - l'abito avrebbe dovuto essere confezionato su misura, apportando alcune correzioni e variazioni a un modello provato dalla P[redacted];
 - la P[redacted] è stata convocata per due prove, in data 15 aprile 2010 e 3 maggio 2010;
 - poiché il 3 maggio 2010 le correzioni e le variazioni non erano ancora state apportate, la P[redacted] ha comunicato la risoluzione del contratto, deducendo l'inadempimento *ex adverso*, stante la mancata consegna dell'abito entro il 3 maggio 2010, ritenuto termine essenziale per l'adempimento.

Ciò premesso in linea di fatto, la P[redacted] ha convenuto in giudizio davanti al Giudice di Pace L[redacted] e, ribadita la natura essenziale del termine di consegna entro il 3 maggio 2010, ha chiesto di accertare la risoluzione del contratto per colpa di controparte, e di condannare la controparte stessa alla restituzione della caparra versata.

Costituendosi in giudizio, ha resistito Le [redacted] deducendo l'inesistenza di un proprio inadempimento, atteso che non vi era alcun termine per la consegna entro il 3 maggio 2010, e che invece era del tutto normale, ed addirittura opportuno al fine di confezionare un abito su misura il più possibile adeguato, consegnare l'abito stesso pochi giorni prima delle nozze: per tale motivo, previo rigetto delle domande attoree, ha chiesto in via riconvenzionale l'adempimento, tramite il pagamento del saldo del prezzo.

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

Il Giudice di Pace, istruita la controversia con l'assunzione dei testi indotti dalle parti, con la sentenza meglio indicata in dispositivo ha rigettato la domanda attorea di risoluzione del contratto; in parziale accoglimento della riconvenzionale, ha autorizzato Le [redacted] a trattenere la caparra; ha rigettato tutte le altre domande; ha compensato per intero tra le parti le spese di lite.

Avverso la sentenza propone appello Le [redacted] insistendo nella propria domanda di adempimento tramite la corresponsione del saldo del prezzo; ed interpone appello incidentale la P[redacted] riproponendo la propria domanda di risoluzione del contratto per colpa *ex adverso*;

- ritenuto che, per esigenze sistematiche di logica giuridica, conviene analizzare innanzitutto l'appello incidentale, relativo alla richiesta di risoluzione del contratto per la mancata consegna dell'abito nel termine ritenuto essenziale del 3 maggio 2010.

Trattasi di doglianza infondata, che come tale va rigettata.

Invero l'esistenza di un termine per la consegna dell'abito entro il 3 maggio 2010, non risulta né dal contratto scritto stipulato tra le parti, né dalle emergenze dell'istruttoria testimoniale, atteso che nessuno dei testi indotti ha comprovato tale dato.

Tanto premesso, neppure è possibile ritenere l'esistenza *in re ipsa* di un obbligo di consegna dell'abito un mese mezzo prima del matrimonio, atteso anzi che, come condivisibilmente osservato dall'appellante e dallo stesso giudice di prime cure, è del tutto ragionevole operare le modifiche all'abito nei giorni immediatamente antecedenti la cerimonia, al fine di garantire che l'abito su misura sia il più possibile adeguato e rispondente alle forme fisiche della sposa, le quali ben possono variare anche nel periodo precedente alle nozze.

D'altro canto, ciò non solo appare rispondente a una regola di buon senso; ma è altresì rispondente a una prassi nota alla P[redacted] atteso che la sorella della stessa, nel medesimo periodo per cui è causa, aveva ritirato sempre dalla Le[redacted] il suo abito da sposa il giorno prima delle nozze (cfr. confessione della P[redacted] in risposta ai capi 12 e 13 del interpello, nonché deposizione testi C[redacted] e V[redacted]).

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

Pertanto ed in conclusione, l'appello della P[redacted] incidentale va rigettato, non potendosi ritenere provata l'esistenza del dedotto termine essenziale per la consegna dell'abito entro il 3 maggio 2010, e non potendosi quindi ritenere inadempiente Le [redacted] per la mancata consegna a tale data;

- considerato che, deve però essere rigettato (non già dichiarato inammissibile *ex* art. 342 c.p.c., come invece ritenuto dalla difesa di parte appellata, atteso che l'appello, pur se oggettivamente dispersivo e in varie parti meramente ripetitivo del contenuto dell'atto di primo grado, alle pagine 18 e 19 effettivamente censura la sentenza di primo grado nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 342 c.p.c.), anche l'appello principale di Le [redacted] volto alla richiesta dell'adempimento tramite il pagamento del saldo del prezzo.

Invero, presupposto dell'accoglimento della domanda di condanna di controparte all'adempimento, è infatti quello della prova di avere a propria volta offerto un tempestivo adempimento in un momento in cui la prestazione poteva ancora avere interesse ed utilità per l'altro contraente.

Nel caso di specie, quindi, Le [redacted] avrebbe dovuto provare di avere offerto alla P[redacted] l'abito di nozze, con le opportune modifiche ed integrazioni, prima del matrimonio fissato per il 19 giugno 2010.

Detta prova non è invece stata offerta, con la conseguenza che deve essere rigettato anche l'appello principale, non avendo Le [redacted] titolo per domandare l'adempimento di controparte, proprio in ragione dell'assenza di una prova relativa all'offerta del proprio tempestivo adempimento;

- osservato che, in ragione di quanto sopra, entrambi gli appelli vanno rigettati, con conseguente conferma della sentenza qui gravata.

Il rigetto tanto dell'appello principale, quanto dell'appello incidentale, integra una soccombenza reciproca che, *ex* articolo 92 comma 2 c.p.c., impone l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, e conseguentemente conferma la sentenza n. 162/2012 emessa dal Giudice di Pace di Correggio il 3-5/9/2012;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 25/2/2014

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

Firmato Da: MORLINI GIANLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: efae3